

Contratto di subappalto n. 5791-2023 del 20.12.2023

Tra

l'impresa **Guerrato S.p.A.** con sede legale in Via L. Einaudi n. 42 CAP 45100 Rovigo (RO) C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del sig. Giovanni Di Carlo, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, in seguito per brevità denominata **Appaltatore**

e

l'impresa **Marrocco Elevators S.r.l.** con sede legale in Via Tiburtina, 652/A CAP 00159 Roma (RM) C.F. e P. IVA 039868821001, nella persona del Sig. Eleuterio Marrocco C.F. MRRLTR48R05A363N nella sua qualità di Legale Rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto, in seguito per brevità denominata **Subappaltatore**

in seguito per brevità entrambi denominate **Parti**

Premesso che

- a) l'impresa Guerrato S.p.A. ha ricevuto in appalto dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti il multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti in data 31.01.2020 documentato dal Verbale di Consegna Appalto;
- b) è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori;
- c) che l'Appaltatore intende affidare in subappalto i servizi sopra richiamati al Subappaltatore, dopo averne valutato l'adeguata affidabilità tecnico-economica;
- d) che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori;
- e) che l'Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attività oggetto dell'appalto dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti per il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti;
- f) l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio oggetto dell'affidamento in subappalto;
- g) l'Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 163/2006 in

relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ex art. n. 38 del D. Lgs 163/2006;

h) il Subappaltatore dichiara di essere interessato ad eseguire i servizi di cui al presente contratto ed ha dichiarato e garantito, allo scopo, all'Appaltatore:

- di disporre del personale, capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate in subappalto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, obbligandosi a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale che assicurino e garantiscano costantemente il regolare adempimento del presente contratto;
- di operare con personale alle proprie dipendenze stabilmente e continuativamente;
- di avere preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i servizi di che trattasi, nonché delle modalità di esecuzione previste;
- di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con i suddetti servizi e di aver ritenuto congrui, remunerativi e convenienti i corrispettivi di cui al successivo articolo 9;
- che non sussistono, ai sensi delle norme vigenti ed applicabili, tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore forme di collegamento e/o controllo a norma dell'art. 2359 C.C.;
- di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2 comma lett. C, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso i divieti interdittivi di cui all' articolo 36 bis, comma 1 del D.L. luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i;
- di non avere, all'atto della firma del presente contratto nessun debito insoluto di natura contributiva/previdenziale; essendo, infatti, la regolarità contributiva/previdenziale del Subappaltatore presupposto essenziale per l'efficacia del presente contratto;
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche né di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui al D.lgs. 113 del 31.07.07 e s.m.i;
- di applicare ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal vigente CCNL di settore;
- di essere al corrente che, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto a rispettare le prescrizioni del contratto d'Appalto di cui alla premessa sub a), in tutte le sue parti ed allegati, capitolati, elenco prezzi, disposizioni tecniche ed amministrative, regolamenti, documenti contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o in esso richiamato;
- il Subappaltatore, inoltre, ha preso atto che una sua eventuale inadempienza agli obblighi assunti verso la Guerrato S.p.A. potrebbe pregiudicare gravemente il buon fine delle singole forniture ed il regolare svolgimento del rapporto con l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con gravi danni per quanto concerne l'assoggettamento a penali, l'escussione delle garanzie prestate, il lucro cessante ed ogni altra incombenza gravante sulla Guerrato S.p.A.;

i) l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno convenuto di stipulare il presente contratto diretto a regolare il loro rapporto in via completamente autonoma;

Premesso, ancora

- j) che l'Appaltatore ha dichiarato all'Azienda Sanitaria Locale Rieti in sede di presentazione di offerta, di voler subappaltare parte delle attività oggetto dell'appalto di multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici;
- k) che l'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti;
- l) che la validità del presente contratto è condizionata al rilascio da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti della prescritta autorizzazione al subappalto ai sensi della normativa vigente;
- m) che l'Appaltatore s'impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti art. n. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- n) l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l'Azienda Sanitaria Locale Rieti., così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio oggetto dell'affidamento in subappalto.

Tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del presente contratto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2 Condizioni d'efficacia

Il presente contratto, mentre sin d'ora è impegnativo per il Subappaltatore, diverrà impegnativo per l'Appaltatore solamente dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta alla Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.

Il Subappaltatore non potrà dare inizio al servizio fino a quando non si sia verificata la condizione di cui al paragrafo che precede.

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole di cui al presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei rapportini giornalieri etc.

Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

Art. 3 Oggetto

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi ed apprestamenti propri ed adeguati, l'esecuzione del:

Servizio **(A)**:

Manutenzione Ordinaria degli impianti elevatori

Servizio **(B)**:

Eventuale Manutenzione Straordinaria per il ripristino e regolare funzionamento degli impianti elevatori

Il Servizio **(A)** e Servizio **(B)** saranno resi presso le seguenti strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti:

1. Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti in Via J.F. Kennedy;
2. EX Ospedale Psichiatrico in Via del Terminillo, 42;
3. Casa della Salute di Magliano Sabina in Via Vocabolo Filoni, 1;
4. Sede ASL Rieti in Viale Lionello Matteucci, 9;
5. Poliambulatorio Poggio Mirteto in Via Finocchietto;
6. Poliambulatorio Antrudoco in Piazza Martiri della Libertà;
7. Poliambulatorio S. Elpidio/Pescorocchiano in Strada Provinciale per S. Elpidio;
8. Poliambulatorio Leonessa in Corso San Giuseppe;
9. REMS Rieti in Via Tavola D'Argento;

L'elenco degli impianti elevatori è indicato in **Allegato 1 Sub. A Impianti Elevatori** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di subappalto.

Art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo tutto quanto riportato nel Capitolato Tecnico – che le parti dichiarano di conoscere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- il Subappaltatore nell'espletamento delle attività sarà tenuto al rispetto delle frequenze stabilite nel Piano di Manutenzione, parte integrante del presente contratto, ed all'esecuzione dei relativi servizi senza soluzione di continuità anche nell'ipotesi di variazioni delle consistenze e della dislocazione degli edifici ed uffici oggetto di convenzione;
- il Subappaltatore, poiché contenuti nel corrispettivo fisso e variabile, dovrà eseguire tutti gli interventi di ripristino e/o manutenzioni di lievi entità entro le franchigie – se ed ove applicate;
- il Subappaltatore non potrà introdurre, su propria iniziativa, variazioni alle modalità esecutive indicate nel Capitolato Tecnico senza aver prima aver richiesto ed ottenuto la formale autorizzazione da parte dell'Appaltatore;
- per consentire all'Appaltatore di predisporre i report richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti e di svolgere le attività di verifica esecutiva del servizio erogato, il Subappaltatore si impegna a trasmettere i dati e le notizie necessarie a semplice richiesta e comunque con frequenza settimanale con le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico;
- il Subappaltatore dovrà fornire tempestivamente – e comunque non oltre i termini indicati – ogni documentazione necessaria tecnica ed amministrativa, richiesta dall'Appaltatore al fine di asseverare, nei confronti dell'Azienda Sanitaria

Locale Rieti, gli adempimenti posti in essere, nonché i contenuti e le risultanze delle attività svolte;

- il Subappaltatore nominerà mediante atto formale d'incarico un coordinatore dei servizi, munito di adeguate e comprovate capacità tecnico-professionali, entro il termine perentorio stabilito per l'attivazione dei servizi, il Subappaltatore trasmetterà all'Appaltatore l'atto formale di nomina, la relativa accettazione, corredato di curriculum dettagliato. L'Appaltatore si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di esprimere, anche senza espressa motivazione, il proprio dissenso sulla nomina, il Subappaltatore provvederà, con le stesse modalità, alla sua immediata sostituzione, entro i successivi cinque giorni. Il coordinatore dei servizi per conto del Subappaltatore avrà il compito di monitorare, controllare e coordinare la corretta e puntuale organizzazione dei servizi divenendo, in tal modo, l'unica interfaccia operativa e il rappresentante del Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore.

A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, saranno a carico del coordinatore le seguenti incombenze:

- la ricezione dei programmi, dei lavori e dei servizi da eseguire, le richieste di intervento e/o odl
- la consegna di ogni documentazione relativa alla consuntivazione dei lavori – rendiconto settimanale, mensile etc.
- la formazione o briefing del personale circa le attività da espletare
- la sostituzione o l'aumento del monte ore delle risorse in forza nel caso le stesse si assentino per ferie o malattia;
- il coordinatore, al quale risponderà gerarchicamente tutto il personale in servizio, dovrà garantire la sua reperibilità anche al di fuori dei normali orari di lavoro, compresi giorni festivi – h/24 365/gg-anno
- il Subappaltatore, ai sensi dell'art.1381 c.c. è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi del coordinatore e risponderà, unitamente allo stesso, nei confronti dell'Appaltatore e dei terzi, del suo operato e di ogni evenienza pregiudizievole scaturente dall'inesatto adempimento;
- il Subappaltatore dovrà trasmettere tempestivamente all'Appaltatore la rendicontazione mensile delle attività svolte – siano esse remunerate a canone o in extra canone, a corpo o a misura, o mediante l'applicazione dei listini prezzi come specificato nel presente contratto, secondo e con le modalità indicate nel Capitolato di Appalto alla documentazione di gara – al fine di consentire all'Appaltatore di monitorare gli stati di avanzamento delle varie attività non ancora ultimate; detta rendicontazione dovrà riportare il timbro aziendale ed essere controfirmata dal coordinatore dei servizi;
- il Subappaltatore dovrà trasmettere all'Appaltatore con la massima tempestività ogni notizia ed elemento (anche documentale) richiesti da quest'ultima in merito allo stato di attuazione dei servizi e delle prestazioni, anche con il contributo informativo e di dettaglio per poter rispondere ad eventuali reclami, solleciti e contestazioni ed alle manifestazioni di giudizio del Supervisore o del DEC sulla qualità dei servizi erogati;
- nel fornire i dati e gli elementi di cui sopra il Subappaltatore si atterrà alla modulistica che l'Appaltatore si riserva di fornire, impegnandosi sin d'opera alla completa e veritiera compilazione dei report così standardizzati.

Art. 5 Durata e Programma attività

Il presente contratto di subappalto avrà durata dal **01.01.2024 al 31.12.2025** ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti., che sarà comunque comunicata dall'Appaltatore anche a mezzo mail/pec al Subappaltatore, ovvero al trascorrere del trentesimo giorno successivo alla richiesta inoltrata all'Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo.

È esercitabile da parte di Guerrato il rinnovo del presente contratto mediante sollecitazione scritta all'indirizzo PEC del Subappaltatore – è quindi esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del presente contratto di subappalto. In caso di proroga, la stessa sarà comunicata preventivamente all'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Il Subappaltatore garantisce, maestranze e mezzi d'opera sufficienti al rispetto dell'esecuzione del servizio fino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Consegna delle Strutture e dei relativi impianti

Le strutture – per tali intendendosi immobili, impianti e/o relative porzioni ed ogni altro elemento fisico e materiale interessato dal servizio – oggetto delle attività in Subappalto, sono già nel possesso del Subappaltatore.

Il Subappaltatore si intenderà, ad ogni effetto, costituito custode delle strutture, e ciò anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., con il conseguente obbligo di tenere indenne l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria Locale Rieti da qualsivoglia responsabilità verso terzi, fino alla scadenza del presente contratto.

Il Subappaltatore assumerà, altresì, la piena custodia dei cantieri anche ai sensi dell'art.2051 c.c. fino alla rimozione ovvero alla consegna degli stessi all'Appaltatore, fino alla scadenza del presente contratto.

In mancanza della sottoscrizione del verbale di consegna le strutture si intendono implicitamente consegnate ed accettate dal Subappaltatore con l'avvio del servizio.

La restituzione delle strutture al momento della cessazione del rapporto contrattuale, andrà formalizzata mediante apposito verbale di riconsegna redatto in contraddittorio; restando il Subappaltatore fino al tal momento custode, a tutti gli effetti di Legge delle medesime, con conseguente obbligo di salvaguardia dell'incolumità di persone e/o cose.

Art. 7 Oneri e Responsabilità a carico del Subappaltatore

Sono a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, anche economici, e gli adempimenti funzionali o comunque connessi all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto – anche per quanto afferente al costo di materiali ed attrezzature.

A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono a carico del Subappaltatore:

- garantire il servizio di reperibilità e telesoccorso H24 365 giorni /anno con tempo di intervento in 1 ora solare per fermo con persone bloccate in cabina, 4 ore con fermo ordinario, 24 ore per semplici segnalazioni;
- fornire la completa documentazione, (riferimento norme CEI 44-5-1985- fasc. 729:"Equipaggiamenti elettrici di macchine industriali. Parte 1: norme generali") e non si può limitare alla semplice stampa del programma nel linguaggio di programmazione utilizzato, ma deve avere a corredo tutta una serie di documenti che, in fase di modifica del programma, mettano chi deve eseguire queste modifiche, nelle condizioni di poter operare senza incertezze ed in maniera rapida e veloce. Perché ciò sia possibile, la documentazione deve prevedere, in linea di massima, almeno le seguenti parti:
 1. Descrizione di massima dell'impianto;
 2. Lista di occupazione degli I/O;
 3. Lista delle memorie interne, dei temporizzatori, dei contatori etc che sono stati utilizzati nel programma;
 4. Il listato completo del programma con le relative e eventuali note;
 5. La Cross Reference degli operandi e delle funzioni utilizzate;

- rendere disponibile, a fine lavori di eventuale manutenzione straordinaria l'Hardware ed il Software installati o in uso, e su richiesta, quando ritenuto necessario da parte della proprietà (Committente Principale) e da parte del referente di manutenzione degli impianti elevatori dell'Appaltatore per la Lettura del programma stesso;
- fornire i codici Password inseriti e funzionanti ove presenti da consegnare a fine lavori di eventuale manutenzione straordinaria e su richiesta, per lavori consistenti nell'eventuale sostituzione dei quadri di manovra completi di inverter relativa agli impianti, al proprietario (Committente Principale) ed al referente (gestore del Servizio Guerrato S.p.A.) di manutenzione degli impianti elevatori
- la direzione del cantiere attraverso tecnici abilitati e dotati della necessaria esperienza;
- la formazione, la custodia ed il ripristino del cantiere al termine delle lavorazioni, comprese l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione delle aree di intervento ed ogni altra incombenza riguardante la custodia, la sicurezza del cantiere e delle opere ed il ripristino al termine dell'incarico delle aree adibite a cantiere senza diritto ad alcun indennizzo;
- la fornitura in opera di idonea cartellonistica di cantiere, secondo quanto previsto nell'allegato XIV del T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- la fornitura in opera di tutti i DPI;
- l'integrale applicazione della normativa antinfortunistica delle disposizioni sugli obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in tema di redazione dei Piani di Sicurezza (D.Lgs 81/08) nonché l'applicazione di ogni altra prescrizione dettata dalla tecnica e dall'esperienza a salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;
- l'osservanza e l'integrale applicazione delle norme della contrattazione collettiva nazionale e locale;
- in caso di intervento di manutenzione straordinaria saranno a carico del Subappaltatore le spese per gli allacciamenti provvisori ed i relativi contributi, le spese per l'erogazione dei vettori energetici necessari per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere;
- il controllo eventualmente esercitato dall'Appaltatore non comporta attenuazione degli obblighi a carico del Subappaltatore né assunzione di responsabilità solidale a carico dello stesso Appaltatore; la mancata formulazione di rilievi e contestazioni circa l'esatto adempimento degli obblighi di legge non comporterà, liberazione, anche parziale dalle responsabilità poste a carico del Subappaltatore;
- il Subappaltatore dà esplicitamente atto di avere preso esauriente cognizione degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, e si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Appaltatore da ogni addebito di inadempienze, proveniente dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti, in relazione ai suddetti obblighi;
- per le finalità di cui al Titolo I del D.lgs. 81/2008 e s.m.i in tema di sicurezza l'Appaltatore si riserva la facoltà: i) di esercitare un assiduo controllo sul rispetto delle norme di sicurezza da parte del Subappaltatore; ii) di dettare a questi le prescrizioni necessarie per assicurare la predetta assistenza; iii) di emanare diffide per la messa in regola, entro un termine perentorio, delle difformità riscontrate; tale attività di controllo non comporterà per la Guerrato l'assunzione di alcuna responsabilità verso i terzi, oltre i limiti di legge;
- la Guerrato S.p.A. non sarà soggetta ad oneri di sorta (denuncia dei vizi o difetti entro un certo termine a pena di decadenza, formalizzazione delle istanze secondo certe modalità anche temporali etc.) al fine di far valere le proprie ragioni vs. il Subappaltatore (se effettivamente rilevati), a titolo ripristinativo (eliminazione vizi, difetti, difformità varie

- etc.), risarcitorio o di rivalsa per inadempienze e/o danni o altro, non maturando perciò a suo carico alcun effetto di decadenza o preclusione, ancorché previsto dalla legge, fatta salva (esclusivamente) l'osservanza dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti;
- il Subappaltatore non avrà titolo, per sospendere i servizi attivati potendo sollevare contestazioni solo dopo aver eseguito integralmente le prestazioni a suo carico.

Per quanto riguarda le **Attrezzature e Materiali** il Subappaltatore deve:

- inviare all'Appaltatore, prima dell'inizio delle Attività per la necessaria approvazione, dell'elenco del personale, delle attrezzature di produzione e degli strumenti di lavoro che il Subappaltatore intende utilizzare per lo scarico e il montaggio in opera di quanto fornito;
- utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta copie delle rispettive certificazioni di conformità;
- assicurare la rispondenza di tutti i materiali impiegati alle prescrizioni indicate negli elaborati contrattuali;
- provvedere, ai fini della rintracciabilità, alla trasmissione all'Appaltatore di copia integrale del documento di trasporto relativo alla fornitura, che dovrà necessariamente riportare il riferimento al lotto specificato dal fabbricante;
- provvedere alla Certificazione dei materiali e far pervenire all'Appaltatore tutta la documentazione relativa alle schede tecniche dei materiali e certificazioni, moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti, bolle di consegna, minute di cantiere.

Per quanto riguarda le **Prove Strumentali** il Subappaltatore deve:

- provvedere ad eseguire le prove strumentali per i controlli in accordo ai requisiti normativi con strumentazione avente caratteristiche adeguate agli elementi da misurare e per la quale deve essere fornita copia integrale del rapporto di taratura dalla quale si possa evincere la validità, l'idoneità e le riferibilità degli strumenti a campioni nazionali o internazionali;
- registrare il personale che ha eseguito le prove e i controlli;
- redigere e consegnare il rapporto delle prove strumentali eseguite con l'indicazione degli strumenti utilizzati e relativo personale che ha eseguito le prove.

Come previsto dalla legge 123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il Subappaltatore assume, con l'accettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilità di realizzazione del servizio appaltato e di adempimento degli obblighi previsti.

Il Subappaltatore dovrà adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all'Appaltatore, ogni provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, ed a quelle che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la sicurezza.

Il Subappaltatore è pertanto responsabile dell'inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e di ordini di servizio impartiti dall'Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorità competenti.

Il Subappaltatore è responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell'esecuzione del servizio, possano verificarsi nei confronti dell'Appaltatore, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.

Art. 8 Oneri e Responsabilità a Carico dell'Appaltatore

Sono carico dell'Appaltatore la tenuta dei contatti con il Committente Principale, la predisposizione e la manutenzione del sistema informativo, la richiesta di eventuali permessi o autorizzazioni.

Sono a carico dell'appaltatore inoltre, tutte le attività di supporto per l'esecuzione del servizio di manutenzione, nello specifico:

- Pianificazione ed invio al Subappaltatore della modulistica durante tutta la durata del contratto.
- Predisposizione – elaborazione e Consegna Report per verifica attività in corso.
- Sopralluoghi e preventivi con coordinamento delle attività manutentive.

Art. 9 Monitoraggio ed attività di controllo – PMO – Program Management Office

Restano in capo all'Appaltatore la funzione di Program Management Office (PMO) e di interfaccia con la stazione appaltante. L'Appaltatore risponderà, pertanto, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti sulla corretta esecuzione di tutti i servizi. Il Subappaltatore accetta espressamente che tutte le attività di controllo, vigilanza (anche presso i locali del subappaltatore) di verifica documentale, la redazione di verbali in contraddittorio e quant'altro riferito all'attuazione del presente contratto saranno effettuate dall'Appaltatore con proprio personale senza che possa essere eccepita, in qualsiasi momento ed a fronte di qualsivoglia attività, carenze di legittimazione e di potere.

A tal fine il Subappaltatore si obbliga a fornire all'Appaltatore i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di controllo e monitoraggio.

L'Appaltatore avrà incondizionata facoltà di controllare l'andamento dei servizi e l'osservanza delle norme vigenti, di impartire direttive e disposizioni di massima o anche specifiche su fasi e modalità di esecuzione delle attività, e di richiedere ogni notizia relativa allo svolgimento dell'incarico.

Il Subappaltatore, dal canto suo, dovrà prestare la massima collaborazione per il buon fine di detti controlli, costituendo tale forma di collaborazione adempimento essenziale; il controllo così esercitato non costituirà, in alcun caso, una forma di sostituzione dell'Appaltatore al Subappaltatore, che manterrà per l'effetto tutti gli obblighi assunti.

Nel caso in cui il Subappaltatore, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi nell'impossibilità di dare avvio in tempo utile alle prestazioni, ovvero eseguirle con le cadenze prescritte, e in ogni caso di avvenuta sospensione delle attività,

L'Appaltatore potrà provvedervi direttamente od affidarne l'esecuzione a terzi, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 Corrispettivi

Per l'espletamento delle attività dettagliate nel precedente Art. 3 vengono pattuiti i seguenti corrispettivi:

10

Servizi a Corrispettivo Fisso

Per i servizi a corrispettivo fisso viene riconosciuto un importo massimo non vincolante pari ad **€ 29.568,00** (diconsi euro ventinovemilacinquecentosessantotto/00) oltre IVA secondo legge.

Servizi a Corrispettivo Variabile

Per i servizi a corrispettivo variabile si ipotizza un importo massimo non vincolante pari ad **€ 100.000,00** (diconsi euro centomila/00) oltre IVA secondo legge.

Il predetto importo, potrà, se del caso, nel corso dell'esecuzione delle attività, essere oggetto di ulteriore aumento, previa ulteriore autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Il Subappaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente le franchigie, per quanto di competenza del suo servizio, nell'importo per gli interventi a guasto pari a € 400,00.

Art. 11 Contabilizzazione

La contabilizzazione avverrà a mezzo di Stati di Avanzamento riscontrando le attività effettuate, in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati, attraverso la seguente procedura:

Servizi a Corrispettivo Fisso

1. L'autorizzazione alla fatturazione del Subappaltatore, dipenderà dall'effettiva esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, con indicatori di frequenza, determinati dagli accordi commerciali definiti nell'ordine di riferimento, previa verifica della conformità dei materiali e dell'esecuzione dei servizi e nel rispetto del Capitolato Tecnico.
2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato il numero d'ordine assegnato, l'autorizzazione al subappalto ed i Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di manutenzione) controfirmati dall'Appaltatore.
3. Contemporaneamente all'emissione della fattura elettronica, dovranno essere inviati a ½ mail al seguente destinatario **callcenter@guerrato.it**, i Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di manutenzione) controfirmati e attestanti l'effettiva esecuzione dei servizi, in mancanza dei quali le fatture non verranno accettate.
4. La liquidazione avverrà a mezzo Bonifico Bancario 60/90/120 gg d.f. f.m.

Servizi a Corrispettivo Variabile

1. L'autorizzazione alla fatturazione del Subappaltatore verrà comunicata al Subappaltatore tramite il documento "Certificazione di Fine Attività" sottoscritto dal direttore tecnico di cantiere.

2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato il numero d'ordine assegnato, l'autorizzazione al subappalto, in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non imputabili all'Appaltatore.
3. La liquidazione avverrà a mezzo Bonifico Bancario 60/90/120 gg. d.f.f.m.

Il Subappaltatore, ricevuta comunicazione di avvenuto bonifico da parte dell'Appaltatore, avente ad oggetto il saldo di una o più fatture, trasmetterà immediatamente esemplare di quest'ultima con dichiarazione originale di quietanza, per il successivo inoltro all'Azienda Sanitaria Locale Rieti e, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.118 D.lgs. 163/06 e s.m.i.

L'Appaltatore avrà diritto a compensare ogni suo credito, per qualsivoglia causale, con i debiti che essa ha verso il Subappaltatore. Pertanto l'Appaltatore potrà rivalersi nei confronti del Subappaltatore, mediante compensazione con quanto dovuto a questa a qualsiasi titolo, per tutte le Penali applicate dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti, per tutte le condanne pecuniarie subite, per ogni pagamento fatto a terzi o all'Azienda Sanitaria Locale Rieti a titolo di risarcimento dei danni e per ogni altro esborso (ivi incluse le sanzioni amministrative), per fatti imputabili al Subappaltatore o, comunque, riconducibile alla sfera di rischio e/o responsabilità dello stesso.

La compensazione non sarà soggetta a nessun limite, ancorché le reciproche partite contabili si riferiscano ad incarichi diversi, e riguarderà anche le trattenute cautelari e le somme oggetto di pagamento rimasto sospeso.

Il pagamento delle fatture, potrà avvenire solo a seguito di presentazione della seguente documentazione:

- Dichiarazione Subappaltatore che attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi (allegando documento d'identità del legale rappresentante);
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali;
- DURC, attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, emesso alla data di fattura;
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata ditta che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in materia di IVA per le fatture concernenti le attività eseguite.
- Inoltre, il pagamento delle fatture potrà avvenire solo nel rispetto della normativa sui sostituti d'imposta con riferimento all'art. 4 D. L. 124/2019 convertito in L.157/2019, mediante consegna di uno dei seguenti documenti: (i) DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019; (ii) Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997; (iii) Ritenute Fiscali, elenco ore e nomi dei lavoratori impegnati nell'appalto (da eseguirsi mensilmente).

È fatto espresso divieto al subappaltatore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell'appaltatore in forza del presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione scritta da quest'ultimo: il subappaltatore s'impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento.

L'esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore s'intende sin d'ora subordinata alla preventiva soluzione delle controversie che dovessero insorgere con l'Appaltatore in ordine alla validità, efficacia, esecuzione del presente contratto o per eventuali lamentele dell'Appaltatore in ordine ad errori e/o vizi nell'esecuzione dei servizi da parte del Subappaltatore.

Art. 12 Revisione prezzi

I corrispettivi di cui al precedente Art. 10 si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata dei servizi oggetto del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. 1664 c.c., e ferme restando le statuizioni di cui all'art. 133 del dlgs 163/2006 comma 4, oltre che del dl n. 4 del 27.01.2022 e s.m.i. – se ed in quanto riconosciuti dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Art. 13 Penali

Il Subappaltatore prende atto che l'Appaltatore è esposto all'applicazione di Penali in caso di inadempienze alle obbligazioni derivanti dall'appalto stipulato con l'Azienda Sanitaria Locale Rieti., per cui si obbliga a tenere indenne lo stesso Appaltatore da ogni relativa conseguenza pregiudizievole derivante dai propri inadempimenti, negligenze ed imperizie.

Il Subappaltatore sarà assoggettato all'applicazione delle penali ai sensi del rapporto contrattuale vigente tra gli stessi di cui all'estratto del capitolato tecnico Penali alla documentazione di gara - previa formale messa in mora con l'intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori sette giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese a recuperare i ritardi lamentati, o si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.

La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei servizi resi oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi e inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascrivere totalmente al Subappaltatore.

Il Subappaltatore si obbliga a semplice richiesta scritta dell'Appaltatore a liberare il cantiere da ogni e qualsiasi apprestamento non applicandosi il diritto di ritenzione del cantiere.

Art. 14 Disposizioni in materia di sicurezza

Il datore di lavoro del Committente Principale, l'Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto.

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale),

relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l'altro nei documenti di gara.

Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all'avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi.

Si ricorda:

- il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Province autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all'art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125);
- che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Art. 15 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale

Le Parti si danno atto che nell'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto ed in forza dei rispettivi ruoli, la veste di "Produttore" – "Detentore" e di "intermediario di Rifiuti" – ai sensi degli effetti dell'art.183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i sarà assunta solo ed esclusivamente dal Subappaltatore il quale provvederà a declinare tale titolo in tutti le sedi competenti astenendosi sempre dall'attribuire la medesima qualità anche all'Appaltatore ugualmente nella compilazione della relativa modulistica e registri rifiuti.

In modo particolare:

- tutti gli oneri (formali, amministrativi, documentali, economici etc.) riguardanti la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o detenuti ricadrà, quindi, sul solo Subappaltatore senza possibilità di rivalsa alcuna verso l'Appaltatore con l'esonero di quest'ultima da ogni incombenza e responsabilità correlata agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia ambientale o ad essa connessa;
- il Subappaltatore sarà autorizzato a compiere direttamente attività di gestione dei rifiuti – raccolta, trasporto, smaltimento etc. – solo se munito di tutti i requisiti, autorizzazioni ed iscrizioni richieste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e da ogni altra normativa regolamento e/o disposizione amministrativa in materia ambientale, altrimenti, il Subappaltatore sarà tenuto a rivolgersi, a proprie spese, ad operatori terzi che siano pienamente qualificati secondo legge alla suddetta gestione, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto;
- l'Appaltatore si riserva la facoltà di esigere: i) la prova documentale della rispondenza del Subappaltatore o del terzo operatore a cui questo si è rivolto, a tutti i requisiti e condizioni normativamente prescritti per il legittimo svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti; ii) copia del contratto intercorso tra il subappaltatore ed il terzo operatore; iii) copia delle fatture emesse da quest'ultimo e di ogni altro documento attestante l'avvenuta consegna dei rifiuti per lo smaltimento/recupero finali;
- il controllo eventualmente esercitato dall'Appaltatore non comporta attenuazione degli obblighi a carico del Subappaltatore né assunzione di responsabilità solidale a carico dello stesso Appaltatore; la mancata formulazione di rilievi e contestazioni circa l'esatto adempimento degli obblighi di legge non comporterà, liberazione, anche parziale dalle responsabilità poste a carico del Subappaltatore.

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di sicurezza ambientale di seguito riportate:

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili dell'Appaltatore che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;
- è vietato fumare all'interno di tutta l'area produttiva.

Art. 16 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale

Il Subappaltatore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.

In particolare:

- 1) divieto all'utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- 2) divieto all'utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane.
- 3) rispetto del diritto all'associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale.
- 4) rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all'orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale.
- 5) rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all'utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale.

Art. 17 Personale Utilizzato

Il personale utilizzato dal Subappaltatore, per numero e qualità adeguati, dovrà essere proporzionato all'importanza dei servizi da eseguire e dei termini di adempimento da osservare.

Il Subappaltatore, si obbliga, inoltre ad impiegare un numero determinato di unità lavorative per ogni determinata prestazione, con espressa riserva da parte dell'Appaltatore di specificare il numero di lavoratori da destinare alla singola prestazione.

Il Subappaltatore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione ed assistenza ai lavoratori impiegati nelle attività in questione.

Il Subappaltatore dichiara di aver già provveduto ad effettuare il necessario addestramento e la relativa formazione ed informazione di tutto il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività.

Il Subappaltatore dichiara di aver nominato il suo preposto, in possesso dei requisiti adeguati alla funzione, incaricato dei compiti di cui all'Articolo 19 TITOLO I del D.lgs. 81/2008 e che avrà la funzione di coordinatore e di controllo della

osservanza, da parte dei lavoratori addetti all'esecuzione dei servizi (dipendenti, lavoratori autonomi, artigiani, distaccati, imprese addette all'esecuzione di attività specialistiche etc.), delle norme sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. dei Piani di Sicurezza (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti tra le Imprese – Piano di Sicurezza e Coordinamento, P.I.M.U.S., Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza etc.).

Il Subappaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme in materia di infortuni sul lavoro, ad assolvere tutti gli obblighi posti in caso al datore di lavoro da norme di legge e regolamentari e dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore e per la zona nella quale vengono rese le prestazioni, a corrispondere con puntualità ogni conseguente pagamento in favore dei lavoratori e degli Enti previdenziali, nonché in favore di altri soggetti terzi nei confronti dei quali assuma obbligazioni connesse al rapporto di lavoro con propri dipendenti. Il Subappaltatore terrà l'Appaltatore indenne da qualsiasi conseguenza che dovesse scaturire dalla mancata osservanza degli obblighi di cui sopra.

Art. 18 Risoluzione del contratto

Restando ferme l'applicazione degli art.1453 e 1454 del c.c. è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. senza alcun onere per l'Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto;
- in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale;
- in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale;
- in caso di perdita dei requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore;
- in caso di manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
 - in caso di sospensione del servizio senza giustificato motivo anche ai sensi dell'art. 1565 c.c.;
 - in caso di rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
 - in caso di associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - in caso di introduzione in cantiere di personale non dipendente;
 - in caso di perdita dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - in caso di revoca di gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale.

In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualità di Appaltatore, per cause imputabili esclusivamente alla subappaltatrice, il Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato.

Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sarà senz'altro autorizzata a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le somme che la Guerrato S.p.A. sarà tenuta a corrispondere.

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente espletato fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediato abbandono del sito ove svolgeva il servizio e alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che l'Appaltatore non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso l'Appaltatore è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine l'appalto.

Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa del presente contratto ex art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.

Il Subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura.

Art. 19 Patto di non concorrenza e riservatezza

Il Subappaltatore, per la durata del presente contratto (incluse eventuali proroghe o rinnovazioni) e per i sei mesi successivi, si impegna a non coltivare direttamente trattative con l'Azienda Sanitaria Locale Rieti per la conclusione di accordi riferiti ad attività già rientranti nell'oggetto del presente subappalto.

Art. 20 Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva

Il Subappaltatore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il Subappaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che l'Appaltatore ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Subappaltatore aderisce ai principi di cui al suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il Subappaltatore manleva fin d'ora l'Appaltatore per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Subappaltatore o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa.

Art. 21 Recesso dal contratto

È facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, dalla PEC guerrato@pec.it alla PEC marrocco-elevators@legalmail.it con preavviso di 30 giorni, con diritto del Subappaltatore esclusivamente a pretendere il pagamento della parte di servizio espletato.

Art. 22 Collaudo dei lavori – controlli e certificati

Sino alla data di cessazione dell'appalto, il Subappaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze od errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Durante l'espletamento delle attività ed in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in cantiere o presso le officine per il controllo di:

- Qualità, identificazione e custodia dei materiali
- Maestranze impiegate
- Regolarità contributiva
- Rispetto del piano di sicurezza
- Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
- Puntualità del personale e di realizzazione del servizio rispetto alle prescrizioni

All'inizio delle attività potrà essere richiesto un piano delle attività affidate in accordo con il Responsabile di Commessa ove l'Appaltatore si riserva di evidenziare momenti di controllo e validazione delle attività.

Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Subappaltatore dichiara, con apposita dichiarazione allegata al presente contratto, il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di subappalto e indicando le persone autorizzate con delega o procura a operare sul conto.

L'Appaltatore s'impegna a eseguire i versamenti dovuti per l'esecuzione del presente contratto esclusivamente attraverso strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come il bonifico bancario o postale.

“Le parti si impegnano congiuntamente a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge”.




In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente **CIG 7223759282** dell'appalto oggetto del presente contratto di subappalto.

Art. 24 Coperture Assicurative

Il Subappaltatore dovrà stipulare prima dell'avvio dei servizi, idonea polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione connessi a situazioni che possano generare responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali:

1. Responsabilità civile verso terzi con massimali minimi di:

GUERRATO S.p.A.
Via L. Einaudi, 42
45100 Rovigo

 0425 473111 r. a.
 0425 404355
 info@guerrato.it

Cap. Soc. € 8.000.000
N. Reg. Imp. e cod. fisc. 00099440299
R. E. A. 72815 - P. IVA 00099440299

- € 3.000.000 per sinistro
- 2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro con massimali minimi di:
 - € 3.000.000 per sinistro
- 3. Polizza CAR - Contractor's All Risks, 'tutti i rischi del costruttore'

L'Appaltatore avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, prova documentale relativa sia alla perdurante operatività delle coperture assicurative di cui sopra.

L'inosservanza degli obblighi sopra riportati costituirà grave inadempienza con ogni conseguenza di Legge.

Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto

È vietato al Subappaltatore di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto.

In caso di cessione dell'azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dal presente contratto, il Subappaltatore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima alla società committente che, nei Quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal contratto, corrispondendo alla Subappaltatrice esclusivamente gli importi relativi ai lavori eseguiti ed accettati ed ai materiali giacenti in cantiere che la stessa vorrà trattenere.

È vietato al Subappaltatore affidare a terzi in subappalto o cottimo tutti o parte dei lavori / servizi oggetto del contratto neppure nella forma di fornitura in opera o con messa in opera.

Il divieto suddetto è pure relativo al subappalto di prestazioni di lavori, anche ad imprese costituite in forma cooperativa.

È vietato al Subappaltatore far eseguire tutti o parte dei lavori affidati a mezzo di contratti d'opera con persone non dipendenti dalla sua impresa, né può avvalersi del distacco di personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto.

In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

Art. 26 Privacy

Il Subappaltatore autorizza l'Appaltatore al trattamento dei suoi dati ai sensi dell'art.23 D.lgs. 196/03 e s.m.i. da realizzarsi con ogni strumento utile, elettronico e cartaceo nessuna operazione esclusa nonché autorizza l'appaltatore alla comunicazione e diffusione di dati sull'intero territorio nazionale, nei limiti necessari per soddisfare le richieste dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In vista dell'imminente entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation) si è avviata la procedura di adeguamento della nostra nuova informativa privacy.

Art. 27 Registrazione del contratto

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione.

Art. 28 Foro Competente

In caso di controversie giudiziarie, riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o efficacia del presente contratto, degli ordini di intervento, e di ogni altro atto negoziale comunque previsto nel presente contratto, le parti convengono che, salvi i casi di incompetenza inderogabile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Pescara.

Art. 29 Allegati

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 29 articoli, da n. 2 allegati e da n. 20 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benestare.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Gli allegati sono i seguenti:

1. Tracciabilità flussi finanziari del Subappaltatore
2. Allegato 1 Sub. A Impianti Elevatori

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

.....

Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall'Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e le procedure e/o i protocolli adottati dall'Appaltatore in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, link www.guerrato.it, riserve area (in alto a destra), secondo pulsante da sinistra "codice etico 231".

Rovigo, li 20.12.2023

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. Modalità di esecuzione dei servizi; Art.5 Durata e Programma attività; Art. 7 Oneri e Responsabilità a carico del Subappaltatore; Art.10 Corrispettivi; Art. 11 Contabilizzazione; Art. 13 Penali; Art. 18 Risoluzione del contratto; Art. 19 Patto di non concorrenza e riservatezza; Art. 21 Recesso dal contratto; Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto; Art.28 Foro Competente; Art.29 Allegati

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

.....